



Salvatore Berlingò

(ordinario di Diritto canonico nella Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli Studi di Messina)

L'attualità dell'opera di Gaetano Catalano *

1 - Sono ben consapevole del rischio assunto col suggerire a Salvatore Bordonali il tema ed il titolo del mio intervento. Si è trattato di un rischio molto alto: quello di incorrere nella censura di Gaetano Catalano per avere disatteso una sua notazione, che suona, in realtà, come un severo monito. Si legge, infatti, nel testo della Relazione da Lui tenuta al Convegno di Napoli dell'ottobre 2001 - utilmente riprodotta in *Appendice* al volume riedito su «Il diritto di libertà religiosa» - che sarebbe opportuno lasciare irrisolto il dubbio su «quale sia il grado di attualità conservato o riacquisito dalle ... originarie impostazioni» dello studio appena richiamato sulla libertà religiosa, «per molteplici ragioni». Tra queste, soprattutto una l'Autore considera decisiva, e la esplica nel modo seguente: «... ogni valutazione in termini di attualità presupp[one] una nitida visione della realtà contemporanea; altrimenti nessun utile raffronto è possibile. Ma al giorno d'oggi l'indicato obiettivo non appare raggiungibile, in quanto tale realtà appare di continuo rimodellata dal vento della storia, riaffacciandosi in tutta la sua potenza dopo il crollo del muro di Berlino [e] la guerra del Golfo ... la distruzione delle Due torri gemelle, che ha infranto il mito dell'isolazionistica invincibilità statunitense»¹.

2 - Mi ha, per altro, incoraggiato a sfidare il monito così efficacemente formulato da Catalano la circostanza che l'Autore, in quello stesso scritto, e nonostante detta riserva, ha poi concluso con la precisazione «di non riuscire a scorgere valide ragioni per allontanar[si] dalle impostazioni dogmatiche e metodologiche abbracciate nel 1957»².

Si tratta, del resto - desidero aggiungere a mia volta -, di linee guida per lo studio e per la ricerca, che Gaetano Catalano non ha mai più abbandonato nei lavori di diritto positivo (e non solo), sino a quelli più recenti. Per tanto, se per attualità ha da intendersi - piuttosto che la

* Intervento al Convegno di studi "La dimensione giuridica della libertà religiosa" (Palermo, 11 marzo 2008).

¹ Cfr. G. CATALANO, *Il diritto di libertà religiosa* (ristampa), Cacucci, Bari, 2007, 91.

² Cfr. ID., op. cit., 92.



granitica pietrificazione di verità date, non scosse dal «vento della storia» - l'attitudine a permanere al centro di continue verifiche e di trovare conferme nel ruolo di punti di riferimento non falsificabili per un lungo periodo, allora le impostazioni adottate da Gaetano Catalano fin dal 1957 non possono non essere definite attuali.

È incontestabile, infatti, come quello studio sulla libertà religiosa (*rectius*: sul *diritto* di libertà religiosa) abbia costituito e costituisca tuttora uno scrigno e un forziere ricco di spunti preziosi, sia per i coerenti e fecondi sviluppi dovuti alla successiva operosità giuridica dell'A., sia per tutti i contributi degli studiosi che si sono avviati lungo l'alveo del diritto ecclesiastico inteso come *legislatio libertatis*³.

Per converso, non a torto, Catalano ha motivo di rammaricarsi che la dottrina nei «decenni a noi più prossimi» si è allontanata «dai presupposti metodologici su cui avev[a] basato le tesi sostenute nel 1957», ossia: il non avere «voluto sposare alcuna ideologia né di tipo tradizionale e liberale, né di nuovo conio»; il non avere, «altresì, formulato critiche al legislatore»; il non avere, «tanto meno, ... avanzato ... proposte 'de jure condendo'», essendosi, di proposito, limitato al compito di eseguire un «disegno», anzi una «fotografia del sistema costituzionale». Al contrario, la parte della dottrina criticata dall'Autore non avrebbe mancato di muoversi, di regola, «all'insegna di marcate scelte ideologiche»⁴.

3 - Qui Catalano tocca, con la consueta apprezzabile franchezza, un punto dolente ed un nervo scoperto della problematica che attiene al ruolo della dottrina giuridica, in genere, e della dottrina ecclesiasticistica, in ispecie.

Al riguardo desidero anch'io essere estremamente franco: impregiudicata restando la assoluta indipendenza di giudizio tipica del nostro Autore, personalmente non ce lo vedo Gaetano Catalano costretto nel calco di un rigido positivismo. Tutto della sua opera e della sua personalità mi suonerebbe in contrasto con un profilo così riduttivo. La sua sensibilità storica, la sua capacità di analisi comparata in direzione sincronica e diacronica, la concreta e lucida sua attitudine nella ricognizione del reale, la padronanza delle sintesi dottrinali e culturali in molteplici campi del sapere, giuridico e non, rendono testimonianza di un giurista completo, a tutto tondo o, se si preferisce, di un giurista *sine addito*, di un giurista e basta. Con un ulteriore

³ Mi arrischio ad evocare alcuni nomi, come quelli di L. De Luca, F. Finocchiaro, G. Caputo, F. Margiotta Broglio, F. Vitali, A. Albisetti, G. Casuscelli, M. Tedeschi, facendo ammenda per quanti non avessi ricordato.

⁴ Cfr. G. CATALANO, op. cit., 90.



corollario: Catalano, pur conoscendo ed avendo anche praticato a fondo il “mestiere” di giurista, è tutt’altro che un “giurista di mestiere”, neppure nel senso più alto, inteso alla Weber, nel senso cioè del «giurista specializzato» (o di professione) artefice del «diritto razionale-formale» (o «puro» alla Kelsen), in fin dei conti di un diritto «prodotto e mezzo tecnico di un compromesso di interessi» meramente materiali o mercantili⁵. Catalano ha, e ben dimostra di avere, con i suoi studi e con la sua vita, nell’accademia e fuori dell’accademia, una innata e non contingente “vocazione” di giurista, come tale dotata di una permanente e perenne attualità.

Ed in vero nulla di quanto ho detto può esser colto secondo un’accezione puramente retorica o ‘gratulatoria’; tutto, anzi, trova un riscontro preciso ed espresso in passaggi, sia pure stringati e sorvegliati, degli scritti dell’Autore e, in forma implicita, ma altrettanto significativa, nelle membrature principali dei suoi studi e nell’andamento complessivo del suo itinerario umano e di ricerca.

Mi limito a ricordare che nella Prolusione ai corsi, tenuta, ripristinando un’antica tradizione accademica, presso l’Università di Palermo il 30 marzo 1965, Catalano affermava che «l’esigenza di fedeltà al dato normativo» non può comportare la rimozione «delle proprie [di ciascuno] irrinunciabili scelte ideologiche», ma piuttosto un severo e costante controllo delle stesse, «al fine di impedire che ... [vadano] a scapito della serenità della ricerca». Nella medesima circostanza l’Autore - rifuggendo dall’adulterare la legittima autostima per l’ambito di ricerca prescelto con una sorta di riprovevole «specismo» disciplinare - tenne a ribadire che, «per giungere ad un’adeguata interpretazione di talune norme, fondamentali nella ricostruzione del sistema, sarebbero state necessarie indagini condotte oltre la siepe dell’ordine giuridico interno», preservando, altresì, le «dimensioni storiche, sociologiche e comparativistiche indispensabili [alla nostra disciplina] per sopravvivere e andar più oltre»⁶.

4 - Del resto, già nello studio del 1957, specificamente ricordato in questa sede, al tempo in cui solo da poco era divenuta operativa la

⁵ Cfr. **M. WEBER**, *Economia e società*, trad. it. a cura di **P. ROSSI**, vol. II, ed. Comunità, Milano, 1961, 184, su cui si v. **A. DE SIMONE**, *Le vie del disincantamento. Razionalità e diritto in Max Weber*, in *Itinerari culturali del diritto canonico nel novecento*, a cura di **C. FANTAPPIÉ**, Giappichelli, Torino, 2003, 110.

⁶ Riferisco i brani di quella Prolusione nei medesimi termini in cui li ha richiamati lo stesso Catalano nel ringraziare gli Autori dell’*Omaggio a Gaetano Catalano, Maestro di Storia e di Diritto*, nel momento del suo congedo universitario, in *Dir. eccl.*, CXII (2001), I, 1179 s.



Corte costituzionale, Catalano concepì la libertà religiosa in termini molto esigenti ed inclusivi, assolutamente non riconducibili ad un positivismo meramente legalistico.

Per Lui la libertà religiosa non può ridursi ad un mero e generico *agere-licere* indifferenziato - annoverabile nel «coacervo anonimo degli indistinti»⁷ - ma va profilata come un vero e proprio (in senso tecnico) diritto soggettivo pubblico o, se si preferisce, con terminologia anglosassone, come «a constitutional limitation enforceable by courts upon the legislative»⁸.

Quel che tengo a sottolineare, in ogni caso, è l'essere pervenuto Catalano, con largo anticipo rispetto a gran parte della dottrina giuridica di quel tempo, al traguardo di un superiore parametro di legalità costituzionale,⁹ capace di sopravanzare e sanzionare i prodotti, sovente compromissori, frutto delle pratiche contrattualistiche su cui non di rado si fonda il potere legislativo. Risulta ancor più apprezzabile, dal punto di vista del "giurista", tale netta scelta di campo effettuata dall'Autore, in quanto essa non è dettata da un'infatuazione per categorie dommatiche astratte o per disincarnate (per quanto degne) aspirazioni ideali (ad es. una vieta retorica dei diritti umani), bensì da condizioni e circostanze ben precise di azionabilità e di efficace tutela degli interessi meritevoli di rilevanza in seno all'ordinamento osservato. La scansione che segue non lascia adito ad equivoci: «... quando, correlativamente al permesso accordato all'individuo di esplicitare la propria personalità in una determinata direzione, si configura un preciso obbligo da parte dello Stato e soprattutto si impone al legislatore ordinario un vincolo di natura costituzionale; quando l'osservanza dell'obbligo non è rimessa al buon volere degli organi del potere esecutivo o del legislativo; quando al cittadino è data una specifica possibilità di agire: in tal caso - afferma giustamente l'Autore - non si può fondatamente contestare che sussistano tutte le condizioni necessarie per la configurazione di veri e propri diritti pubblici subbiettivi», e quindi per la piena e concreta realizzabilità degli interessi da essi incarnati e tutelati¹⁰.

⁷ Si tratta della nota espressione utilizzata nei suoi scritti dal compianto Giorgio Peyrot.

⁸ Cfr. l'Autore statunitense, messo a contributo proprio da Catalano, **S. CORWIN**, *Liberty against Government. The Rise, Flowering and Decline of a famous juridical Concept*, Baton Rouge, Louisiana, 1948, 5 ss.

⁹ **S. BERLINGÒ**, *Il potere autorizzativo nel diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 1974, 22 s.

¹⁰ Cfr. **G. CATALANO**, *Il diritto*, cit., 55.



5 - Direi che Catalano compie una sorta di professione di fede nella immediata coercibilità dei principi e delle garanzie poste dalla Costituzione a servizio dei diritti soggettivi di natura pubblica e, tra questi, in particolare, del diritto soggettivo di libertà religiosa, ossia – per adoperare una felice espressione dell’Autore – della «primogenita tra tutte le libertà»¹¹. In ciò sono racchiuse le premesse ed è ravvisabile *in nuce* l’intero programma di studio che si svilupperà successivamente nei lavori più direttamente e specificamente dedicati all’analisi di determinati articoli della Costituzione repubblicana (artt. 7, 8, 19 e 20 Cost.)¹². Affermare che, in virtù della «novazione» o «specificazione» contenuta in una esplicita e precisa proposizione normativa della Carta, può essere «trasformata» la generica portata del principio metacostituzionale «stare pactis» (o «pacta sunt servanda») in un vincolo costituzionalmente azionabile, comporta, infatti, una ferma e precisa condivisione e applicazione della tesi della immediata precettività non solo di quel disposto (e, in esso e per esso, del principio richiamato) ma, altresì, di *tutte* le norme della nostra Costituzione; ed implica, ad un tempo, l’individuazione di un ambito di vigenza reperibile, a volte, al mero livello *formale* dei principi, ma pur sempre atto a propiziare il più ampio intervento sui *contenuti* da parte del «giudice delle leggi»¹³.

È stato anche a seguito di questa sapiente tessitura tecnico-ricostruttiva se, di fatto, la Corte costituzionale italiana – di là del richiamo non del tutto irreprensibile alla formula dei «principi supremi» – si è disancorata dalle più viete teorie della «costituzionalizzazione» dei Patti lateranensi¹⁴. Ed è sempre la via, tracciata dalla sagace preveggenza di Catalano, ad essere percorsa dalla Corte nelle sue più recenti pronunzie che, pur aprendo, sulla scorta dell’art. 117 Cost. novellato, al *principio* della rilevanza costituzionale degli obblighi internazionali assunti dallo Stato in materia di diritti

¹¹ Cfr. G. CATALANO, *Libertà religiosa e diritto fondamentali nelle società pluraliste*, in *Dir. eccl.*, CVIII (1997), I, 597.

¹² Cfr. G. CATALANO, *Osservazioni sull’art. 20 della Costituzione*, in *Studi in onore di Gaetano Zingali*, vol. II, Giuffrè, Milano, 1965, 121-137 e in *Dir. eccl.*, LXXV (1964), I, 353-369; ID., *Sovranità dello Stato e autonomia della Chiesa nella Costituzione repubblicana. Contributo all’interpretazione sistematica dell’art. 7 della Costituzione*, Giuffrè, Milano, 1968 (II ed., interamente riveduta e aggiornata, Milano, 1974).

¹³ Cfr. G. CATALANO, *Il diritto*, cit., 67-85 (anche nelle note).

¹⁴ Cfr. S. BERLINGÒ, «Principio pattizio» e riforma costituzionale, in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, t. I, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 1998, 164 s.



fondamentali, rivendica alla competenza della stessa Corte il sorvegliato scrutinio dei loro *contenuti*¹⁵.

Qualcuno potrebbe, tuttavia, obiettare che un'impostazione come quella di Catalano, incline, nella sostanza, a valorizzare la sovranità dello Stato, solo in forza di un paradosso sarebbe proponibile come idonea a garantire, nel modo più ampio e sicuro, i diritti di libertà e, in ispecie, il diritto di libertà religiosa. Ancora una volta, però, occorre guardare *sine ira et studio* all'opera consegnataci dall'A., per comprendere che la incontestabile tendenza a ribadire la necessità di uno Stato sovrano gli è suggerita non da una opzione di carattere ideologico ma dalla fedeltà coerente al suo credo di "giurista": una fedeltà, fra l'altro, indispensabile per conservare chiarezza di analisi anche in merito a quelle turbolenti ed estremamente variabili procelle del «vento della storia» che, come ricordavo all'inizio, hanno indotto Catalano ad ammonire tutti sulla difficoltà ad articolare qualsiasi giudizio o valutazione circa l'attualità o no di un'opera.

6 - Gli è che Catalano, a dispetto di ogni difficoltà, mostra di saper leggere con acume i segni dei tempi, come è provato dalla sua tagliente critica alla banale affermazione, da più parti formulata all'indomani della distruzione delle torri gemelle, che «nulla sarebbe stato più come prima»¹⁶.

Il nostro Autore aveva invece colto fin da subito quanto solo in questi giorni gli osservatori più attenti stanno realizzando, con la rimessa in auge, ad esempio, del libro di Pascal Bruckner «Il singhiozzo dell'uomo bianco», utilissimo per comprendere come la tragedia delle torri sia stato un episodio (sia pure tra i più eclatanti) di quella che un altro Autore francese, Jean Claude Guillebaud, ha definito la «question maudite», il conflitto radicato e risalente fra il differenzialismo terzomondista e l'universalismo all'occidentale, oggi inquinato, per tornare ad un passaggio di Catalano già prima ripreso, dal mito infranto "dell'isolazionistica invincibilità statunitense" o, per usare le espressioni di un altro studioso italiano, dall' "idiotismo individualista che costruisce attorno alla sfera del *proprium* l'intero edificio dei diritti fondamentali"¹⁷.

¹⁵ Cfr. le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (rispettivamente redatte da Silvestri e Tesauro).

¹⁶ Cfr. G. CATALANO, *Il diritto*, cit., 91.

¹⁷ Cfr. P. BRUCKNER, *Le sanglot de l'homme blanc*, Seuil, Paris, 1993 (ora in traduzione italiana presso Guanda editore), su cui pure J. C. GUILLEBAUD, *Les paradoxes de l'ambition humanitaire*, in *Etudes*, Tome 408, n. 1 (janvier 2008), 35 ss;



La denuncia da parte di Catalano del «rischio ... di continuare a ritenere inarrestabile il processo di affievolimento della sovranità degli Stati»¹⁸ - e, quindi, pure del multilateralismo, anch'esso tornato in auge ai giorni nostri - non è ispirata da nostalgie passatiste, ma dalla consapevolezza storica, asseverata dalla realistica analisi del presente, che qualsiasi «imperio» universale, convinto di potere confermare «nullo mediante», con i propri comandi, i comportamenti concreti degli uomini, ingenera ingannevoli illusioni, che si traducono, come direbbe Pessoa, in una «madrugada irreal»¹⁹.

Solo la Chiesa - lo notò acutamente Cesare Magni - esercita un potere rivelatosi adatto ad attingere «direttamente gli autori, gli agenti immediati dei comportamenti, *nullo mediante*»²⁰. Senza dubbio, per questo motivo Catalano ha da sempre sostenuto una irriducibilità assoluta del tipo di potere esercitato dalla Chiesa rispetto a quello tipico degli Stati²¹; e, però, ha riconosciuto, con Giovanni Gentile, come questo potere della Chiesa abbia concorso e sia tuttora capace di concorrere a far sì che il potere degli Stati, persino la loro "sovranità", non trasmodi nella assurda e poco laica pretesa di possedere, al pari della Chiesa o di una qualsiasi religione, una propria totalizzante dottrina e propri sacramenti²².

In proposito è sintomatico l'atteggiamento critico, ricavabile dall'opera di Catalano, nei confronti di ogni datata forma di laicismo o di radicale separatismo, in linea con l'insegnamento di Ruffini, secondo cui «un possente e tenace lievito di intolleranza e fanatismo» può

nonché F. M. DE SANCTIS, *Il Giurista*, in AA. VV., *Laurea magistrale honoris causa in Giurisprudenza*, Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, 2008, 21.

¹⁸ Cfr. G. CATALANO, *Libertà religiosa*, cit. (*supra*, nt. 11), 598 ss.; nonché, con analoghi accenti: G. CATALANO, *Sullo stato di salute dei cosiddetti "diritti umani"*, in *Dir. eccl.*, CIX (1998), I, 451-464.

¹⁹ Cfr. S. PELOSO, *Antonio Vieira e l'Inquisizione: il Quinto Impero e la continuità dell'Impero Romano*, in CNR (a cura di), *Celebrazioni colombiane, Roma, Lisbona, Brasilia tra antichità e futuro. Diritto e profezia nel pensiero di Antonio Vieira* (Campidoglio, 30 giugno - 1 luglio 1988), 10.

²⁰ Cfr. C. MAGNI, *Teoria del diritto ecclesiastico civile. I, I fondamenti*, Cedam, Padova, 1952, 52 s.

²¹ Cfr. G. CATALANO, *Problematica giuridica dei concordati*, Giuffrè, Milano, 1963.

²² Cfr. G. GENTILE, *Il modernismo e l'enciclica*, in *La critica*, 1908, 229, cit. in G. CATALANO, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, I, Giuffrè, Milano, 1989, 19 s. Su questi temi, cfr. ora G. FRAGNIÈRE, *La religione e il potere. La cristianità, l'occidente e la democrazia*, trad. it, Dehoniane, Bologna, 2008, in specie 228 s. e 297, dove, a conclusione dell'opera, l'A. così si esprime in modo significativo: «Il potere della religione non consiste forse, alla fine, nel disciplinare moralmente e nel relativizzare così ogni altro potere? Non dovrebbe quindi essere altra cosa che *il potere della libertà*» (mio il corsivo).



ritenersi «inestricabilmente penetrato nell'essenza medesima dell'idea separatistica»²³. Non si accorda, perciò, con le idee del nostro Autore un'accezione di sovranità politica che respinga nell'ambito dell'irrilevanza giuridica le istanze etico-religiose. La nozione che Catalano ha della sovranità politica è, per così dire, «desacralizzata», «laica», funzionale. Proprio per questa «disincantata» prospettiva essa è servente alla riconduzione del «*vagare arbitrario della volontà*» nel campo del «giuridicamente possibile», ossia, ancora una volta, nella «trasformazione» della suprema istanza etica in un concreto diritto soggettivo in senso stretto²⁴.

7 - Al tirar delle somme, nella sovranità dello Stato - o di una quale che sia forma di stabile consolidamento della comunità politica, da essa avente causa e, ai vari livelli, altrettanto democraticamente legittimata - Catalano coglie il rispecchiarsi della sovranità della persona. «La protezione integrale della personalità umana fluisce e deriva - Egli dice - quale necessario riflesso, dall'esistenza stessa dello Stato»²⁵. Solo un'istanza che può appellarsi ad una non altrimenti declinabile responsabilità politica - e, in questi termini, "superiorem non recognoscens" - è in grado di garantire quell'«agere-posse» che assicura, nello spazio delle relazioni intersoggettive, un idoneo riverbero della persona umana nella sua autenticità ed integrità di centro di imputazione indiscusso della responsabilità morale.

²³ Cfr. F. RUFFINI, *Libertà religiosa e separazione tra Stato e Chiesa*, in *Scritti giuridici dedicati a G. P. Chironi*, Torino, 1913, vol. III, 239 s., cit. in G. CATALANO, *Il diritto*, cit., 19 (in nota).

²⁴ Cfr. G. CATALANO, *Il diritto*, cit., 8 s. e 51 (nelle note l'A. sottolinea appropriatamente che «una [caratteristica] imprescindibile del diritto soggettivo è la sua riconducibilità al concetto di persona», dopo avere richiamato l'insegnamento di S. PUGLIATTI, *Esecuzione forzata e diritto sostanziale*, Giuffrè, Milano, 1955, 47, secondo cui l'uomo «è nel contempo soggetto individuale e sociale»; al riguardo, più di recente, cfr., per tutti, S. COTTA, *Persona: filosofia del diritto*, in *Enc. Dir.*, XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, 159-169). Sul fenomeno del «disincantamento» odierno torna ad insistere nei suoi ultimi lavori M. GAUCHET, *L'Avènement de la démocratie*, I. *La révolution moderne*; II, *La crise du libéralisme (1880-1914)*, Gallimard, Paris, 2007, dove ripropone la tesi che una «sacralizzazione» dei diritti dell'uomo conduce inevitabilmente ad una radicale individualizzazione ed alla fine della sfera stessa del «politico», quanto meno nei suoi termini di «Stato-Nazione».

²⁵ Cfr. G. CATALANO, op. ult. cit., 45. Un concetto non molto discosto sembra esprimere, fra gli altri, G. BERTI, *Sovranità*, in *Enc. Dir. Annali I*, Giuffrè, Milano, 2007, 1082, quando afferma: «La continuità dello Stato sta dunque nella necessità di sanzionare il rispetto di quelle stesse libertà che gli uomini custodiscono ed esercitano con spontaneità e sperabilmente con la dovuta consapevolezza».



Nulla di più attuale può esserci, in un'epoca come la nostra, così esposta al rischio di una brutale riduzione meccanicistica dell'umano, che riscoprire e valorizzare il profilo antropologico dell'«Ulisse liberato»²⁶, non già sulla base dell'ingannevole lustra (o "sirena") del *self-made-man*, bensì nel contesto del ricorso ai più adeguati strumenti giuridici, indispensabili per il pacifico vivere in comune («ne cives ad arma veniant!»)²⁷. Esattamente questo modello di «homo iuridicus» promana dal paradigma di libertà religiosa proposto da Catalano, quando Egli afferma che «si potrà insistere nel definire negativamente la libertà di religione, ma a patto di precisare che ciò non implica alcuna esclusione di un positivo contenuto giuridico, bensì significa soltanto negare che questo contenuto sia suscettibile di una ... tassativa, omnicomprensiva determinazione»²⁸. Ciò spiega perché nell'opera di Catalano il diritto di libertà religiosa non vanta una primogenitura in senso puramente temporale ma si propone come il prototipo in senso interepocale e transculturale di qualsiasi altra libertà *giuridica*: essa è più di ogni altra capace di richiamare il potere politico, pur sovrano, al suo compito perennemente attuale di rimanere aperto a recepire e rilanciare al meglio, nella *positiva* dimensione dell'esperienza giuridica, i riflessi impreteribili dell'integrità e totalità dell'umano, di cui prima si è detto: «libertas finis reipublicae»²⁹.

²⁶ Cfr. J. ELSTER, *Ulisse liberato. Razionalità e vincoli*, trad. it. Il Mulino, Bologna, 2004, su cui si v. pure, di chi scrive, *I vincoli etici nell'esperienza giuridica contemporanea. Alcune riflessioni introduttive*, in *Diritto & Religioni*, II (2007), 32.

²⁷ Cfr. G. CATALANO, *Il diritto*, cit., 44

²⁸ Cfr. ID., op. ult. cit., 60, 85.

²⁹ Si tratta del motto spinoziano anche dal nostro Autore posto a chiusura dello scritto *Libertà religiosa*, cit. (*supra*, nt. 17), 610.